



Regione Lazio

Legge Regionale n. 5 del 10 gennaio 1996

Modifica della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, concernente la disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti

(B.U.R. Lazio n. 2 del 20 gennaio 1996)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modifica dell' articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38

1. La lettera a) del comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, è sostituita dalla seguente:

<< a) i rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti nell' ambito del territorio regionale non possono essere smaltiti in altre regioni, nè i titolari degli impianti di smaltimento di detti rifiuti possono ricevere rifiuti provenienti da altre regioni >>.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1996

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 2 gennaio 1996

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale

